

(N. 1425)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1956 (V. Stampato N. 1522)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MARZO 1956

Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.